



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2005

=====

ADDI' 23/12/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGLIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL Vice SEGRETARIO: Laura FANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: MANDARELLI

DELIBERAZIONE 1154

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005 n. 13, (disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo)".



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

OGGETTO: *Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo).*"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

REGIONALE A

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTA la legge regionale 2 marzo 2005, n. 13, recante: "Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo", in particolare l'articolo 5 *Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987*;

CONSIDERATO che occorre apportare modifiche alla legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005, per stabilire in via definitiva quanto segue:

- i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), sono da considerarsi regolari purché il produttore, qualora non abbia presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenti tale dichiarazione;
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 260/2000, il produttore che, non avendo presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 e successive modifiche, presenta tale dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 310 per ettaro della superficie vitata dichiarata;

Il Presidente della Regione Lazio



1154 23 DIC. 2005

CONSIDERATO, in particolare, che occorre modificare l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005;

VISTA la relazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura;

VISTO il testo della proposta di legge formulata dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Agricoltura competente in materia;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo)", che costituisce parte integrante del presente provvedimento ed è composta da n. 2 articoli ed una relazione.

IL DIRETTORE
REGIONALE AGRICOLTURA



DIRE
AGRICOLTURA



Il Presidente della Regione Lazio


Antonio Di Maria

ALLEG. alla D.D. N. *1154*
DEL 23 DIC. 2005 *12*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2005, N.13
(DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI VIGNETI
ABUSIVAMENTE IMPIANTATI E RIDETERMINAZIONE DI TALUNE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CONTROLLO DEL POTENZIALE
PRODUTTIVO VITIVINICOLO. REGOLAMENTI REGIONALI PER IL
COMPARTO VITIVINICOLO)”**

Il Presidente della Regione Lazio



ff. Franconi

Art.1

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2005, n.13)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 2005, n.13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo) le parole: "entro il 31 luglio 2005" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2005 le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono soppresse.


Il Presidente della Regione Lazio




ff
francesi

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 1154

DEL 23 DIC. 2005

ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA

L'Assessore

RELAZIONE

L'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 consente di derogare al divieto di commercializzare le uve ottenute dalle superfici vitate irregolarmente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998. Tale deroga deve essere concessa, come previsto dal Reg. (CE) n. 1216/2005, entro il 31 dicembre 2007 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005 chiarisce il concetto di impianto "irregolare" di vigneto ed introduce alcune novità nella legislazione statale e regionale attuativa del regolamento comunitario. In particolare:

- all'articolo 5, paragrafo 1 stabilisce che i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 (data di entrata in vigore del regolamento 822/87) sono da considerarsi regolari, purché il produttore interessato presenti, entro il 31 luglio 2005, la "dichiarazione di superfici vitate" di cui al D.M. 26 luglio 2000, articolo 1;
- all'articolo 6, paragrafo 2 riduce ad € 310,00 per ettaro la sanzione connessa all'omessa "dichiarazione di superfici vitate", purché il produttore interessato effettui detta dichiarazione entro il 31 dicembre 2005;

Per delineare il quadro entro il quale la L.R. 13/2005 ha inteso esplicare i suoi effetti, occorre premettere quanto segue:

- una rilevante superficie vitata del territorio regionale risulta investita a vigneto per uva da vino, ma non è stata dichiarata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000, articolo 1;
- l'impianto "irregolare" di un vigneto può rappresentare uno dei motivi per i quali il vigneto medesimo non è stato oggetto di "dichiarazione di superfici vitate" ai sensi del predetto D.M. 26 luglio 2000;
- il rispetto della vigente normativa inerente il comparto viticolo costituisce il presupposto per l'accesso a tutte le misure strutturali e di mercato previste dalla O.C.M. vitivinicolo;
- l'adozione di specifici provvedimenti è auspicabile per favorire la piena conformità del maggior numero possibile di produttori alle disposizioni dettate dal legislatore comunitario, nazionale e regionale;
- uno di detti provvedimenti è, appunto, quello di stabilire norme chiare con cui incentivare l'emergere delle situazioni di "irregolarità".

I termini temporali del 31 luglio e 31 dicembre 2005, fissati dalla L.R. 13/2005, erano, pertanto, un espediente per sollecitare i produttori interessati ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e conseguentemente poter accedere a tutti i benefici attinenti le misure strutturali e di mercato previste dalla O.C.M. vitivinicolo.

Il Presidente della Regione Lazio


[Handwritten signature]



Trascorsi ormai i predetti termini temporali, verificati gli esiti delle disposizioni regionali, intese a non penalizzare un comparto già caratterizzato dalla presenza di numerose problematiche strutturali e di mercato, con la presente proposta di modifica alla legge regionale n. 13 del 2 marzo 2005 si intende abrogare i predetti termini temporali per dare certezza della norma a tutti i viticoltori e stabilire, in via definitiva, che:

- 1) i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 sono da considerarsi *regolari*, purché siano oggetto di "dichiarazione di superfici vitate" di cui al D.M. 26 luglio 2000;
- 2) la sanzione connessa all'omessa "dichiarazione di superfici vitate", è fissata in € 310,00 per ettaro.

L'ASSISORE
Danilo Valentini



Il Presidente della Regione Lazio

